

-----

-----STATUTO-----

-----

-----Articolo 1 - DENOMINAZIONE-----

E' costituita una società a responsabilità limitata, che agisce sotto la denominazione "CISA SERVICE S.R.L." ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.-----

-----Articolo 2 - SEDE-----

La società ha sede legale in Comune di Serramanna, all'indirizzo che risulterà dal Registro delle Imprese competente.----

Con delibera dell'assemblea possono essere istituite, modificate e soppresse, in tutto il territorio nazionale, sedi secondarie.-----

L'organo amministrativo della società può modificare la sede sociale all'interno dello stesso Comune nonché istituire, modificare e sopprimere succursali, agenzie, uffici e filiali.--

-----Articolo 3 - OGGETTO-----

1. NEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE N. 133 DEL 06 AGOSTO 2008 LA SOCIETA' POTRA' OPERARE ESCLUSIVAMENTE NEI CONFRONTI DI ENTI PUBBLICI SOCI, SULLA BASE DI SPECIFICI CONTRATTI DI SERVIZIO APPPOSITAMENTE STIPULATI.-----

2. LA SOCIETA' HA PER OGGETTO LE SEGUENTI ATTIVITA':-----

A) LA GESTIONE DELLA RACCOLTA E DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, E DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE FRAZIONI

PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEGLI STESSI, SVOLTA PER CONTO DEGLI ENTI PUBBLICI SOCI;-----

B) LA LAVORAZIONE, TRATTAMENTO E DISMISSIONE DEI PRODOTTI DI RISULTA DEL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI DI CUI AL PUNTO A);-----

C) LA GESTIONE DI STABILIMENTI IGIENICI SIA FISSI CHE MOBILI--

D) LA GESTIONE DI IMPIANTI DI DEPURAZIONE, TRATTAMENTO DEI REFLUI, DEI RIFIUTI DI RISULTA DEL PROCESSO DI DEPURAZIONE E LORO DISMISSIONE;-----

E) LE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E RACCOLTA DATI, PATRIMONIALI ECONOMICI, FINANZIARI E AMMINISTRATIVI, SUI SERVIZI E ATTIVITA' DEGLI ENTI SOCI;-----

3. LA SOCIETA' PUO' COMPIERE QUALSIASI ATTIVITA' INDUSTRIALE, COMMERCIALE, FINANZIARIA (NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO), MOBILIARE ED IMMOBILIARE, ASSUMERE APPALTI E CONCESSIONI NEI LIMITI OPERATIVI PREVISTI NEL I COMMA DEL PRESENTE ARTICOLO, RILASCIARE GARANZIE PERSONALI E REALI ANCHE A FAVORE DI TERZI, PURCHE' TUTTE LE PREDETTE ATTIVITA' SIANO FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE DELL'OGGETTO SOCIALE.-----

-----Articolo 3 bis-----

-----PUBBLICITA' DELL'ALTRUI DIREZIONE E COORDINAMENTO-----

La società deve indicare negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione a cura dell'organo amministrativo presso la sezione del registro delle imprese di cui all'art. 2497 bis comma 2 cod. civ., di essere a capitale interamente pubblico ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 267/2000.-----

----- ARTICOLA 3 TER - GARANZIE DEL SERVIZIO PUBBLICO-----

1. I rapporti tra la società ed i soci sono regolati, per quanto riguarda l'affidamento di attività e servizi, da appositi strumenti convenzionali.-----

2. L'attività dovrà essere svolta, secondo gli indirizzi e le prescrizioni stabiliti dagli strumenti convenzionali al fine di garantire agli enti l'esercizio del "controllo analogo" sui servizi e le attività affidate.-----

3. Per l'esercizio concreto del controllo analogo gli enti pubblici, soci, affidanti servizi e/o attività, individuano nella convenzione un apposito organo interno, comunque denominato. Detto organo sarà domiciliata rio e tramite per tutti i rapporti intercorrenti tra la società e l'ente affidante.-----

4. L'organo avrà i poteri di:-----

- verificare la regolarità dei comportamenti della società rispetto alla programmazione preventivamente approvata;-----

- in caso di inadempienza comminare richiami e sanzioni;-----

- emanare direttive vincolanti per l'organo amministrativo in relazione all'interpretazione e gestione dei contratti di servizio;-----

- approvare l'organigramma e i provvedimenti relativi ad assunzioni del personale;-----

- approvare i criteri e le modalità di reclutamento del personale di cui all'art. 18 legge 133/2008;-----

-----

- verificare il report economico tecnico periodico;-----

- verificare e sottoporre all'organo assembleare dell'ente affidante, il bilancio di previsione e il piano di gestione in seguito indicati per la loro approvazione;-----

- predisporre gli indicatori di monitoraggio della qualità dei servizi affidati, curarne il riscontro e la verifica;-----

- effettuare il monitoraggio costante dell'andamento della società con la possibilità di accedere agli atti di gestione in qualsiasi momento con preavviso di 48 ore.-----

La operatività dell'organo è immediata. -----

-----Articolo 4 - ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI-----

Non è consentita l'assunzione di partecipazioni in altre imprese se, per la misura e l'oggetto della partecipazione, ne risulta sostanzialmente modificato l'oggetto sociale di cui sopra.-----

L'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime è decisa dai soci rappresentanti la maggioranza del capitale sociale.-----

-----Articolo 5 - DURATA-----

La società ha durata sino al giorno trentuno dicembre duemilacinquanta e può essere prorogata una o più volte, con delibera dell'assemblea assunta con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo, ovvero anticipatamente sciolta.-----

-----Articolo 6 - CAPITALE-----

Il capitale sociale è di euro 115.000,00 (centoquindicimila virgola zero zero) ed è composto da quote che possono essere di qualsiasi ammontare.-----

Possono costituire oggetto di conferimento tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.-----

L'aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, salvo il caso di cui all'Articolo 2482 ter del Codice Civile, può essere attuato anche mediante l'offerta di quote di partecipazione di nuova emissione direttamente a terzi. In tal caso a ciascun socio che non abbia consentito alla decisione spetta la facoltà di recedere dalla società da esercitarsi con le modalità e gli effetti di cui al successivo articolo 12 del presente statuto.-----

Quando risulta che il capitale sociale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite può omettersi il deposito presso la sede sociale della documentazione di cui all'Articolo 2482 bis del Codice Civile.-----

-----Articolo 7 - FINANZIAMENTI E TITOLI DI DEBITO-----

La società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, ed erogare finanziamenti a favore di società partecipate nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.-----

La società può emettere titoli di debito di cui all'Articolo

2483 del Codice Civile, previa decisione dell'assemblea dei soci la quale, con le maggioranze previste dal presente Statuto per le modificazioni dell'atto costitutivo, determinerà i limiti e le modalità dell'emissione e potrà inoltre attribuire la relativa competenza agli amministratori.-----

Non è ammessa l'emissione di titoli al portatore.-----

-----Articolo 8 - LIBRO SOCI E DOMICILIAZIONE-----

Oltre i libri obbligatori e le altre scritture contabili prescritte dalla legge, la società deve tenere, a cura dell'organo amministrativo, un libro dei soci, nel quale devono essere indicati il nome dei soci, la partecipazione di spettanza di ciascuno, i versamenti fatti sulle partecipazioni, nonché le variazioni nelle persone dei soci.-----

Il trasferimento delle partecipazioni ha effetto di fronte alla società dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci.-----

L'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci ha luogo, su richiesta dell'alienante o dell'acquirente, verso esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento e l'avvenuto deposito presso il competente registro delle imprese. In caso di trasferimento a causa di morte il deposito e l'iscrizione sono effettuati a richiesta dell'erede o del legatario verso presentazione della documentazione richiesta per l'annotazione nel libro dei soci dei corrispondenti trasferimenti in materia di società per azioni.-----

Gli amministratori procedono senza indugio all'annotazione nel

libro dei soci dell'eventuale pignoramento della partecipazione eseguito ai sensi dell'articolo 2471, primo comma, del codice civile.-----

Nel caso di cessione della partecipazione l'alienante è obbligato solidalmente con l'acquirente, per il periodo di tre anni dall'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese, per i versamenti ancora dovuti.-----

-

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, è a tutti gli effetti quello risultante dai libri sociali.-----

-----Articolo 9 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE-----

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione posseduta da ciascuno di essi.-----

Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale ai conferimenti. La disposizione di cui al presente comma può essere modificata o soppressa solo con delibera unanime di tutti i soci.-----

-----Articolo 10 - ALIENAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI-----

Il trasferimento delle quote sociali per atto tra vivi è consentito a condizione che vengano mantenuti i requisiti necessari per la gestione e l'affidamento dei servizi pubblici locali, salvo il diritto di prelazione spettante a ciascun socio in caso di alienazione a titolo oneroso.-----

A tal fine il socio che intenda alienare tutta o parte della

sua quota di partecipazione deve darne comunicazione agli altri soci, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel domicilio risultante dal libro soci, - precisando le modalità dell'alienazione e, in particolare le generalità del cessionario, l'ammontare della partecipazione che si intende cedere, il prezzo e le modalità di pagamento.--

Il diritto di prelazione deve essere esercitato a parità di condizioni dagli altri soci nel termine di trenta giorni, prorogabili, a richiesta del socio che intende acquistare, di ulteriori trenta giorni, decorrenti dalla data in cui la raccomandata con avviso di ricevimento sarà stata consegnata dall'ufficio postale.-----

Ove più soci intendano esercitare il diritto di prelazione, le quote vengono ripartite tra i richiedenti in proporzione all'ammontare delle quote da ciascuno di essi possedute.-----

Il contratto di alienazione s'intende concluso non appena il proponente venga a conoscenza dell'esercizio del diritto di prelazione da parte del socio; da tale momento le parti si intenderanno obbligate a procedere alla ripetizione del contratto nella forma di legge, con pagamento del corrispettivo nella misura ed alle condizioni della comunicazione del socio alienante.-----

In ogni caso di alienazione gratuita o il cui corrispettivo sia diverso dal denaro, resta fermo l'obbligo di comunicazione in capo all'alienante: in tal caso gli altri soci potranno

acquistare la quota di questi al prezzo determinato d'accordo

tra loro o, in mancanza di accordo, ai sensi del successivo -

articolo 14.-----

Il diritto di prelazione deve essere esercitato per intero.---

Il socio può cedere la quota di partecipazione, alle

condizioni e nella misura indicata nella comunicazione, entro

trenta giorni dalla scadenza del termine per l'esercizio del

diritto di prelazione; per le alienazioni successive la

procedura dovrà essere ripetuta per intero.-----

Il trasferimento effettuato in violazione delle disposizioni

che precedono è inefficace nei confronti della società e degli

altri soci i quali hanno diritto di riscattare le quote

dall'acquirente entro sessanta giorni dalla notizia

dell'avvenuto trasferimento.-----

In ogni caso le partecipazioni sociali sono liberamente

divisibili e trasferibili a favore degli altri soci, del

coniuge e dei discendenti in linea retta del socio alienante .

E' fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 2469 cod.

civ.-----

-----Articolo 11 - DETENZIONE DELLE PARTICIPAZIONI-----

L'intero capitale sociale può essere sottoscritto esclusiva-

mente da enti pubblici e possono detenere partecipazioni so-

ciali:-----

a) il Consorzio C.I.S.A.;-----

b) i Comuni aderenti al Consorzio C.I.S.A.;-----

c) altri soggetti pubblici.-----

La partecipazione sociale del Consorzio C.I.S.A. non può essere inferiore al 50 del capitale sociale.-----

Esclusa la possibilità di detenere partecipazioni da parte di soggetti ed enti non pubblici, gli atti posti in essere in violazione di tale previsione sono inefficaci nei confronti della società e dei soci e in nessun caso danno diritto all'iscrizione nel libro dei soci.-----

Sulle partecipazioni detenute è vietato costituire diritti reali o personali di godimento e di garanzia a qualsiasi titolo, a favore di terzi non soci, stante la natura tassativamente pubblica della compagine sociale.-----

Il suddetto divieto trova applicazione anche con riferimento ai diritti di opzione che non sono trasferibili a terzi estranei alla compagine sociale.-----

-----Articolo 12 - RECESSO-----

Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'adozione delle decisioni di cui all'Articolo 2473, primo comma, del Codice Civile, di quelle relative all'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione direttamente a terzi ed alla soppressione delle clausole compromissorie del presente statuto oltre che negli altri casi previsti dalla legge.-----

I soci hanno altresì diritto di recedere dalla Società poiché ricorre una delle ipotesi previste dell'Articolo 2469, secondo

comma, del Codice Civile. Il diritto di recesso spettante ai soci in virtù del suddetto articolo non può essere esercitato per i primi due anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione.-----

Ciascuno dei soci ha inoltre diritto di recedere, nel caso la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento di altra società, nei casi previsti dall'Articolo 2497 quater del Codice Civile.-----

E' escluso il recesso parziale.-----

Non appena venutone a conoscenza, l'organo amministrativo deve informare tutti i soci del verificarsi dei fatti che legittimano il recesso.-----

Il socio che intende recedere deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da inviarsi entro venti giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese (o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci o dalla conoscenza avuta del fatto che legittima il recesso qualora questo non consista in una decisione dei soci).-----

L'organo amministrativo deve senza indugio comunicare agli altri soci l'avvenuto esercizio del diritto di recesso da parte del socio, nonché il valore dovuto dalla società a titolo di rimborso. Ciascuno dei soci dovrà comunicare la sua decisione in ordine alle modalità di rimborso della quota entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del recesso. Il so-

cio che non abbia effettuato la suddetta comunicazione si considererà rinunziante ai diritti a lui spettanti ai sensi dell'Articolo 2473, quarto comma, del Codice Civile.-----

Il recesso s'intende esercitato e produce effetti nel giorno della ricezione della raccomandata da parte della società e di esso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.-----

-----Articolo 13 - ESCLUSIONE-----

Il socio può essere escluso dalla società esclusivamente nei casi previsti dalla Legge.-----

-----Articolo 14 - LIQUIDAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI-----

Nei casi di recesso o esclusione del socio, la relativa partecipazione deve essere rimborsata allo stesso nei modi e tempi stabiliti dall'Articolo 2473 del Codice Civile.-----

-----Articolo 15 - AMMINISTRATORI-----

L'amministrazione della società è affidata ad un amministratore unico o, quando sia affidata a più persone, ad un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri incluso il presidente .-----

Gli Amministratori possono essere scelti anche fra non soci e devono essere scelti fra persone che hanno una speciale competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti o per funzioni svolte presso Enti, aziende pubbliche o private.-----

Non possono essere nominati Amministratori, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'Articolo 2382 del Codice Civile.-----

Nell'esercitare i poteri attribuitigli, l'organo amministrativo, oltre alla generale osservanza delle norme di legge e dello statuto, deve porre particolare diligenza a conformare la propria attività al rispetto di quanto previsto dalle norme e prescrizioni sul funzionamento delle società pubbliche, presupposto di legittimità del suo operato.-----

Particolare diligenza deve poi essere posta all'osservanza delle previsioni dell'articolo 3 ter del presente statuto, e quindi alle prescrizioni degli strumenti convenzionali previsti dal comma 1 e a consentire l'esercizio concreto dell'attività di controllo dell'organo previsto al comma 3.---

In ogni caso l'organo amministrativo dovrà predisporre:-----

a) un bilancio annuale previsionale della gestione, sulla base delle attività affidatigli tramite convenzione, predisposto secondo le prescrizioni di cui agli articoli del codice civile da n. 2423 a n. 2429 in quanto applicabili; una analitica e specifica sezione dovrà essere dedicata alla programmazione e attuazione degli investimenti. -----

b) Un rapporto tecnico economico finanziario almeno semestrale da trasmettersi entro 45 giorni dalla chiusura del semestre.-----

Il documento di cui al punto a), dovrà essere trasmesso, entro il 31 ottobre dell'anno precedente, all'organo preposto al controllo analogo, il quale entro il 15 giorni comunicherà il suo assenso o le proposte di modifica e integrazione rite-

nute opportune e/o necessarie. L'organo amministrativo modificherà in conformità alle indicazioni ricevute, entro i 10 giorni successivi, il bilancio di previsione, che in tal caso si intenderà definitivamente approvato o le devolgerà senza indugio all'assemblea dei soci, che ne delibererà la formulazione. In entrambi i casi entro 3 giorni il bilancio quale formulato sarà trasmesso all'organo del controllo analogo per la sua approvazione.-----

Il bilancio di previsione, quale definitivamente approvato, costituirà l'ambito cui l'organo amministrativo dovrà ispirare la sua attività gestoria perché, sia conforme ai principi di corretta amministrazione, alle disposizioni di legge e allo statuto. Il bilancio di previsione potrà essere variato, su istanza dell'organo preposto al controllo analogo o su iniziativa dell'organo amministrativo, con la stessa procedura sopra prevista tempi previsti per le diverse fasi della procedura sono dimezzati, le frazioni di giorno sono arrotondate all'unità superiore.-----

Il consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente statuto, può emanare regolamenti che disciplinano il concreto funzionamento dell'assemblea dei soci e in genere il concreto svolgimento dell'attività societaria. I regolamenti eventualmente adottati, dovranno essere trasmessi alla prima assemblea utile dei soci. -----

L'eventuale regolamento che disciplina il funzionamento

dell'assemblea dovrà essere trasmesso, a pena di inefficacia,

ad ogni socio contestualmente alla convocazione della prima

assemblea utile.-----

--Articolo 16 - SOCI CON PARTICOLARI DIRITTI AMMINISTRATIVI---

Non sono attribuiti particolari diritti amministrativi ad

alcun socio.-----

-----Articolo 17 - DURATA IN CARICA E CESSAZIONE-----

Gli Amministratori sono rieleggibili e restano in carica per

tre anni.-----

La cessazione degli Amministratori per scadenza del termine ha

effetto dal momento in cui viene nominato il nuovo Organo Am-

ministrativo.-----

Nel caso di cessazione di almeno la metà dei Consiglieri di

Amministrazione decade l'intero Consiglio; pertanto gli altri

Consiglieri devono senza indugio sottoporre alla decisione dei

soci la nomina del nuovo Organo Amministrativo, limitandosi a

compiere nel frattempo solo operazioni di gestione ordinaria

corrente.-----

-----Articolo 18 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE-----

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi componenti

il Presidente, qualora i soci non abbiano provveduto all'atto

della nomina ed inoltre un vice presidente ed un segretario.--

Le decisioni sono adottate con il voto favorevole della mag-

gioranza degli amministratori in carica.-----

---Articolo 19 - ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE----

Il consiglio di amministrazione delibera collegialmente.-----

In tal caso il Presidente convoca il consiglio mediante avviso spedito a ciascun consigliere e al sindaco (o a ciascun sindaco effettivo nel caso di collegio sindacale), nonché al revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima; in tale avviso devono essere indicati l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della riunione.-----

Anche in difetto di tale convocazione il consiglio delibera validamente con la presenza di tutti gli amministratori e del sindaco (o di tutti i sindaci effettivi nel caso di collegio sindacale) se nominati.-----

Il consiglio si riunisce presso la sede sociale o altrove purchè in Italia.-----

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono adottate alla presenza della maggioranza degli amministratori con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.-----

-----Articolo 20 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO-----

All'organo amministrativo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della società, eccetto quelli specificamente riservati ai soci.-----

In sede di nomina i soci possono limitarne i poteri, nei limi-

ti di legge.-----

Il consiglio di amministrazione può delegare in tutto o in parte i suoi poteri - comunque con i limiti di cui agli articoli 2381 e 2475 c.c. - ad un comitato esecutivo o ad uno o più amministratori delegati, stabilendone le modalità di esercizio.-----

Possono inoltre essere nominati direttori, institori e procuratori per determinati atti o categorie di atti, tenendo conto di comprovate attitudini ed esperienze professionali della persona prescelta nella gestione di imprese industriali e servizi.-----

-----Articolo 21 - RAPPRESENTANZA-----

La rappresentanza della società spetta, secondo la forma adottata, all'amministratore unico o al Presidente del consiglio di amministrazione nello stesso modo in cui sono stati loro attribuiti i poteri di amministrazione.-----

La rappresentanza spetta altresì agli eventuali amministratori delegati, procuratori, direttori ed institori, secondo quanto determinato nell'atto di nomina.-----

-----Articolo 22 - COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI-----

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio. I soci possono altresì assegnare loro un compenso nei limiti stabiliti dalla legge.-----

-----Articolo 23 - ORGANO DI CONTROLLO-----

La società ha facoltà di nominare un Sindaco o un Collegio

sindacale e/o un revisore contabile: in tal caso si applicano

le corrispondenti norme previste in tema di società per azioni

in quanto compatibili.-----

La nomina del Sindaco o del Collegio Sindacale è obbligatoria

nei casi indicati dall'articolo 2477 del codice civile. -----

In caso di nomina solo del sindaco (o solo del collegio sinda-

cale), e sempre che la società non sia tenuta alla redazione

del bilancio consolidato (nel qual caso dovrà essere nominato

anche il revisore contabile), questo esercita anche la revi-

sione legale dei conti. -----

Nel caso di nomina del sindaco o del collegio sindacale si ap-

plicano, in quanto compatibili, le corrispondenti disposizioni

in tema di società per azioni, in particolare per ciò che ri-

guarda competenze, poteri e norme di funzionamento.-----

-----Articolo 24 - COLLEGIO SINDACALE-----

Quando nominato il Collegio Sindacale si compone di tre Sinda-

ci Effettivi e due Supplenti e deve riunirsi almeno ogni no-

vanta giorni.-----

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto

dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.-----

I sindaci sono rieleggibili.-----

-----Articolo 25 - REVISORE-----

Si applicano al revisore contabile, se nominato, le norme pre-

viste in materia di società per azioni; il suo compenso è sta-

bilito allo stesso modo di quello dei sindaci.-----

-----Articolo 26 - DECISIONI DEI SOCI-----

Sono riservate alla competenza dei soci, oltre alle materie indicate nell'articolo 2479, secondo comma, del codice civile:

1) le decisioni di cui all'articolo 2465, secondo comma, del codice civile;-----

2) la decisione circa l'emissione di titoli di debito.-----

I soci decidono altresì sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dall'atto costitutivo nonché sugli argomenti proposti alla loro attenzione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.-----

-----Articolo 27 - DIRITTO DI CONSENSO E DI VOTO-----

Hanno diritto di esprimere il consenso alle decisioni o il voto i soci non morosi iscritti nel libro dei soci. Detto diritto è proporzionale alla partecipazione.-----

-----Articolo 29 - SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA-----

L'assemblea è presieduta da un rappresentante dei soci Enti locali. Esso viene sempre nominato sino a revoca, con deliberazione adottata a maggioranza dai rappresentanti degli Enti locali.-----

Esso viene sostituito:-----

a) se l'ente locale revoca il suo mandato a rappresentarlo;---

b) se, su istanza di almeno un terzo dei rappresentanti dei soci enti locali, viene chiesta la sua sostituzione.-----

In assenza o mancanza del presidente dell'Assemblea la stessa

sarà presieduta dall'amministratore unico, dal Presidente del consiglio di amministrazione o dall'amministratore più anziano di età o, in assenza di questi, dalla persona designata dai soci aventi diritto di voto rappresentanti la maggioranza del capitale sociale presente in assemblea.-----

-----Articolo 30 - DELEGHE-----

Ciascun socio che abbia il diritto di partecipare all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta anche da non soci; il nome del rappresentante deve essere specificato. Sono ammesse deleghe per più assemblee ed anche generali. Non sono ammesse deleghe conferite ad amministratori, a sindaci o al revisore.-----

-----Articolo 31 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI-----

L'assemblea è regolarmente costituita e delibera con i quorum previsti dall'articolo 2479-bis, terzo comma, del codice civile.-----

L'attribuzione ai singoli soci di particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili sono adottate con il voto favorevole dei soci che rappresentino i due terzi del capitale sociale; il consenso di oltre i quattro quinti del capitale sociale è necessario per modificare o sopprimere tali diritti; in tal caso il socio i cui diritti vengono modificati o soppressi ha diritto di recedere dalla società secondo la disciplina sopra indicata.-----

-----Articolo 32 - BILANCIO ED UTILI-----

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.-

Il bilancio deve essere presentato ai soci entro 120 giorni

ovvero - nel caso ricorrano le condizioni di cui all'articolo

2364, ultimo comma, del codice civile - 180 giorni dalla chiu-

sura dell'esercizio sociale.-----

Gli utili netti risultanti dal bilancio saranno ripartiti come

segue:-----

a) il 5 % (cinque per cento) da destinare a riserva legale fi-

nno a che questa abbia raggiunto il quinto del capitale;-----

b) per un minimo del 15 % (quindici per cento) a Fondo sviluppo

investimenti;-----

La restante parte verrà ripartita tra i soci in proporzione

alla rispettiva partecipazione, salvo diversa decisione dei

soci medesimi.-----

-----Articolo 33 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE-----

La società si scioglie per le cause previste dall'articolo

2484 del codice civile.-----

Per la liquidazione della società si applicano le vigenti nor-

me di legge.-----

-----Articolo 34 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA-----

Salvi i divieti di legge, le controversie sorte tra i soci ov-

vero tra la società ed i soci aventi ad oggetto diritti dispo-

nibili relativi al rapporto sociale e le controversie promosse

nei confronti della società o dei soci da parte di amministra-

tori, liquidatori e sindaci, ovvero nei loro confronti da par-

te della società o dei soci sono sottoposte ad un collegio arbitrale composto di tre membri nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società, su richiesta anche di una sola delle parti.-----

La soppressione della clausola compromissoria di cui sopra deve essere approvata dall'assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale sociale, salvo il diritto di recesso esercitabile da parte dei soci assenti, dissenzienti o astenuti entro novanta giorni.-----

Per quanto non espressamente disposto si rinvia alla disciplina di cui al Titolo V del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n. 5.-----

F.to: Enrico Pusceddu - MICHAEL PERRECA-----